



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**Ai gentili Clienti
Loro Sedi**

Bologna, 26 agosto 2026

CIRCOLARE N. 42

OGGETTO: IRAP DEGLI STUDI ASSOCIATI: LA CORTE COSTITUZIONALE SUPERA L'AUTOMATISMO IMPOSITIVO

Si ricorda, preliminarmente, che a partire dal periodo d'imposta 2022 l'IRAP non è più dovuta dai professionisti che esercitano l'attività come persone fisiche: lo ha stabilito la Legge di Bilancio per il 2022 con una previsione di segno dichiaratamente semplificatorio, che ha eliminato in radice la necessità di verificare, caso per caso, la presenza di un'autonoma organizzazione. Restavano però fuori dall'esonero gli studi associati, per i quali l'Agenzia delle Entrate aveva confermato l'assoggettamento al tributo sul presupposto che la disciplina IRAP li equipara alle società semplici. Ne derivava una disparità di trattamento evidente e mal tollerata dalla categoria: il medesimo professionista pagava o non pagava l'imposta a seconda che avesse scelto di operare da solo oppure di condividere lo studio con altri colleghi.

È proprio su questo punto che è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, la quale, pur senza dichiarare l'illegittimità delle norme, ne ha imposto una lettura ben diversa da quella fin qui seguita dall'Amministrazione finanziaria. Il ragionamento dei giudici muove dal dato testuale della disposizione che equipara le associazioni professionali alle società semplici: essa richiede che l'attività sia esercitata «in forma associata», e questa formula – osserva la Corte – non può essere svuotata di significato.



Non basta, in altri termini, che esista formalmente uno studio associato: occorre che al suo interno la professione sia effettivamente svolta in comune dai professionisti che ne fanno parte. Se, invece, ciascun associato lavora personalmente, con la propria clientela e i propri incarichi, quella forma organizzativa non è sufficiente a far sorgere l'obbligo impositivo, perché il reddito continua a essere riferibile alle persone fisiche, che dal 2022 sono escluse dall'imposta.

Quando l'associazione ha una funzione soltanto strumentale

La Corte descrive con precisione l'ipotesi che nella pratica ricorre con maggiore frequenza, e che riguarda una parte consistente degli studi italiani: quella in cui l'associazione non esercita in proprio alcuna attività professionale, ma esaurisce la propria funzione sul piano organizzativo ed economico interno. Si pensi allo studio costituito per dividere il canone di locazione dei locali, per acquistare in comune arredi, hardware e software gestionali, per regolare i rapporti con il personale di segreteria e per ripartire poi, secondo criteri concordati, le spese e i compensi. In tutte queste situazioni i singoli professionisti operano individualmente e separatamente, e l'imposta non è dovuta a prescindere da quanto sia strutturato lo studio: ciò che conta non è la dimensione dell'organizzazione, ma il fatto che essa non arrivi a «spersonalizzare» la prestazione, cioè a rendere il risultato economico ascrivibile alla struttura anziché al lavoro del professionista.

Diverso è ovviamente il caso in cui gli incarichi vengano assunti dall'associazione, i professionisti operino in modo integrato e il cliente si rivolga allo studio in quanto tale: qui l'IRAP continua a trovare

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 – 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a
Fax +39 051 338919
C.F./P. Iva 03705530370 – REA BO-311291 – C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it – segreteria@studiocrabillimonari.it





Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

applicazione. Molto frequente, poi, è la situazione intermedia, in cui una parte degli incarichi è gestita personalmente dal singolo e una parte si avvale della struttura comune. Anche in questo caso la Corte offre una indicazione utile, richiamando un precedente della Cassazione: il reddito che deriva esclusivamente dal lavoro professionale del singolo associato resta fuori dal campo di applicazione dell'imposta, a condizione che sia adeguatamente separato da quello prodotto avvalendosi dell'organizzazione dello studio. Una condizione, come è evidente, che si gioca tutta sulla qualità della documentazione e dell'impianto contabile.

L'onere della prova si sposta sul Fisco



Il passaggio di maggiore rilievo pratico è però un altro. Poiché l'attività professionale è, di regola, svolta individualmente – e alcune prestazioni sono per legge riservate alla persona fisica – la Corte afferma che l'esercizio in forma associata costituisce un requisito da dimostrare, e che la relativa prova grava sull'Amministrazione finanziaria.

Si tratta di un'inversione di prospettiva significativa rispetto alla prassi seguita fino a oggi, che muoveva dall'automatica soggettività passiva dello studio associato e lasciava al contribuente il compito di smontarla. D'ora in avanti sarà l'Ufficio a dover indicare gli elementi concreti da cui desumere che la professione è realmente esercitata in comune. La stessa Corte ha però avuto cura di precisare che questo non autorizza alcuna forma di elusione: resta fermo il dovere di leale collaborazione, che impone dichiarazioni complete e veritiere e risposte tempestive alle richieste istruttorie.

Aspetti operativi

La prima cosa da fare è una verifica documentata delle modalità con cui uno studio associato opera concretamente: chi assume gli incarichi, come sono intestati i mandati professionali e le fatture, quale ruolo hanno i collaboratori e i dipendenti, quanto pesa la struttura comune sul risultato finale. È da questa ricognizione che dipende ogni valutazione successiva.

Ove ne ricorrano i presupposti, sarà possibile presentare istanza di rimborso dell'IRAP versata a partire dal 2022. Il termine è di quarantotto mesi dalla data di ciascun versamento, acconti compresi: ciò significa che il saldo relativo al 2022, corrisposto nel giugno 2023, resta recuperabile fino al giugno 2027, mentre gli acconti versati nel corso del 2022 stanno maturando la decadenza proprio in queste settimane. Per i giudizi eventualmente già pendenti, la pronuncia costituisce un supporto argomentativo di peso, da far valere con apposita memoria.

La valutazione sull'esercizio in comune resta una questione di fatto, rimessa in caso di controllo all'apprezzamento dell'Ufficio e del giudice tributario: la pronuncia della Corte, per quanto autorevole, non elimina il contenzioso, ma ne sposta il baricentro sulla ricostruzione della realtà organizzativa dello studio.

Conviene perciò allineare fin d'ora l'assetto documentale al modello effettivo – intestazione coerente dei mandati, tracciabilità del rapporto con il cliente, separata evidenza contabile delle prestazioni personali rispetto a quelle rese avvalendosi della struttura – perché una documentazione ordinata sarà, in caso di verifica, il principale presidio difensivo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari S.r.l.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 – 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a.
Fax +39 051 338919
C.F./P. Iva 03705530370 – REA BO-311291 – C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it – segreteria@studiocrabillimonari.it

